

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Filo diretto Casa Più

NOBIS
ASSICURAZIONI

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel **Set informativo e specifici Allegati**.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza presenta una serie di garanzie preposte al rimborso dei danni da incendio al fabbricato ed al contenuto dell'abitazione, al rimborso in caso di furto, scippo o rapina, alla copertura di responsabilità civile del capofamiglia, al rimborso delle spese veterinarie, al rimborso delle spese legali attraverso la copertura di tutela giudiziaria. Il tutto completato da una gamma di prestazioni di assistenza messe a disposizione dall'Impresa tramite la propria Centrale Operativa.



CHE COSA È ASSICURATO?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali coperture previste dal prodotto fatto salvo la possibilità per il contraente di sottoscrivere eventuali garanzie aggiuntive e/o estensioni i cui dettagli vengono forniti, nelle Condizioni di polizza:

Incendio:

- ✓ Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, onda sonora, caduta di ascensori o montacarichi, sviluppo di fumi, gas vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentali degli impianti tecnici esistenti, fenomeno elettrico;
- ✓ urto di veicoli stradali di proprietà di terzi, con esclusione dei danni a cose mobili all'aperto;
- ✓ guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio.
- ✓ Sono ricompresi i danni causati da eventi atmosferici, sovraccarico di neve, eventi socio-politici, danni da acqua all'interno del fabbricato prodottisi a seguito di rotture, breccie o lesioni.

Assistenza

- ✓ L'Impresa si obbliga a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito alla casa o alla persona (es: invio di un tecnico-artigiano, soggiorno in albergo, invio medico).

Furto

- ✓ L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dall'abitazione principale o secondaria, causati da:
 - Eurto** del Contenuto posto nei locali del Fabbricato assicurato e relative dipendenze, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: I. violandone le difese esterne mediante - rottura, scasso; - uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; II. per via diversa da quella ordinaria, i mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; III: in modo clandestino, purché l'asportazione della refertiva sia avvenuta in un momento successivo alla chiusura del Fabbricato; IV. con uso fraudolento di chiavi vere smarrite o sottratte all'assicurato o ai suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia, debitamente denunciati all'autorità competente.
 - Rapina o estorsione** avvenuta nel Fabbricato contenente le cose assicurate, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
 - Atti vandalici** e guasti al Contenuto compiuti dagli autori del furto, della rapina o dell'estorsione consumati o tentati.

RC Capo famiglia

- ✓ L'Impresa si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali - a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito dell'attività extraprofessionale. L'assicurazione vale inoltre: a) per la responsabilità civile dei familiari risultanti dallo stato di famiglia; b) per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto illecito cagionato da persone delle quali debba rispondere (figli minori e collaboratori familiari); c) per la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l'assicurato e risultante dallo stato di famiglia.

Tutela Legale

- ✓ L'Impresa assume a proprio carico l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nell'ambito dell'attività extraprofessionale dell'Assicurato e nella sua qualità di proprietario dell'immobile indicato in polizza.

Animali domestici

- ✓ L'Impresa indennizza le spese veterinarie, le spese di pensione e custodia e, in caso di acquisto dell'estensione, le spese di acquisto di altro animale in caso di morte per malattia/infornio o furto/smarrimento.

L'Impresa indennizza l'Assicurato nei limiti delle indennità e dei massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i beni immobili posti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- ✗ Non sono assicurabili per la Sezione Incendio i fabbricati che non siano: a) costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 70% delle rispettive superfici; b) adibito a civili abitazioni, uffici e studi professionali per almeno il 70% della superficie dei piani.
- ✗ Non sono assicurabili per la Sezione Furto i locali contenenti le cose assicurate che non abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano costruiti e coperti in laterizio, pietra, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento, cemento armato; sono ammessi legno e metallo in misura non superiore al 20%; b) abbiano ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate di metallo o in lega metallica infisse nel muro o nella struttura dei serramenti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
- ✗ Non sono assicurabili per la Sezione RC Capofamiglia i danni derivanti dall'esercizio di attività professionali e comunque retribuite.
- ✗ Non sono assicurabili per la Sezione Animali domestici i cani con età inferiore a mesi sei e superiore ad anni otto e i gatti con età inferiore a mesi sei e superiore ad anni dieci nonché ogni altro animale.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le coperture assicurative sono soggette ad esclusioni e a condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si intendono sempre esclusi i danni causati da:

- ! atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- ! eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali e Danni da spargimento d'acqua in fabbricati sprovvisti di riscaldamento o non funzionante da oltre 48 ore.
- ! sviluppo comunque insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività;
- ! usura, carenza di manutenzione o da manomissione.
- ! La garanzia Tutela Legale non opera per i sinistri derivanti nell'attività professionale dell'Assicurato;
- ! La garanzia Animali domestici non opera in caso di malattie congenite, ereditarie o preesistenti alla stipula del contratto.

Nelle Condizioni di Assicurazione e negli Allegati sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. In particolare, per la Sezione Incendio, l'Allegato n. 2 riporta il dettaglio analitico e schematico delle franchigie, degli scoperti e delle somme assicurate operanti per ciascuna garanzia.

DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ Per le sezioni Incendio, Furto e Assistenza l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. Invece, per la sezione Rc Capofamiglia l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche (aggravamento o diminuzione) del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione ha validità annuale e - se stipulata con tacito rinnovo - alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sia stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all'Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni (o quanto diversamente esplicitato nella appendice di polizza) dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.